



# CITTA' DI CANALE

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 47 del 27/11/2019**

**Oggetto :**

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI  
(ART. 198 COMMA 2 D.LG.S. 152/2006) - APPROVAZIONE.**

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventisette**, del mese di **novembre**, alle ore **20:00**, nel/nella **SALA DELLE ADUNANZE** con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	CARICA	PRESENTE
FACCENDA Enrico	Sindaco	SI
DACOMO Francesca	Consigliere	NO
PENNA Claudio	Consigliere	SI
GALLINO Giovanni	Consigliere-Vice Sindaco	SI
SPERONE Domenico	Consigliere	NO
DAMONTE Marco	Consigliere	SI
FERRERO Giuliano	Consigliere	SI
CAMPO Matteo	Consigliere	SI
STROPPIANA Daniela Teresa	Consigliere	NO
TERNAVASIO Piera	Consigliere	SI
ALEMANNI Nadia	Consigliere	SI
MORELLO Gian Michele	Consigliere	SI
MACCAGNO Andrea	Consigliere	SI

Totale presenti n. 10 Totale assenti n. 3

Sono presenti gli Assessori:

DESTEFANIS Lidia, MALAVASI Simona. - Assessori Esterni.

Assiste all'adunanza il **D.SSA SACCO BOTTO Anna** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **FACCENDA Enrico** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

L'art. 198, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 prevede che il Comune si doti del regolamento del servizio integrato per la gestione dei rifiuti urbani ed in particolare che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità disponga le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, e modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, oltre una serie di norme atte alla puntuale disciplina del servizio;

Questo Comune fa parte del Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti (CO.A.B.SE.R.), previsto dalla vigente normativa Regionale per la gestione in forma associata dei rifiuti urbani. In coerenza con quanto proposto dalle normative di settore in parte sopra richiamate, il CO.A.B.SE.R. ha proposto un modello di raccolta dei rifiuti peculiare con l'introduzione di appositi sacchi semitrasparenti per consentire una più attenta differenziazione dei rifiuti, in uno con un regolamento tipo che disciplini il complesso delle attività inerenti la gestione dei rifiuti urbani.

La Regione Piemonte, con deliberazione della G.R. 85-5516 del tre agosto 2017, in attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti urbani ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24-2016, individua nella misurazione quantitativa del rifiuto differenziato residuo uno dei criteri per l'attuazione del piano.

Tenuto conto degli indirizzi Consortili sulla gestione dei rifiuti, del vigente Piano Regionale di gestione dei rifiuti e degli indirizzi conseguenti la citata deliberazione della G.R. 85-5516 del 03/08/2017, il COABSER ha predisposto un regolamento tipo volto tra l'altro, ad attuare pienamente il proposito di aumento della quota di raccolta differenziata e di riduzione della produzione procapite dei rifiuti residuali indifferenziati.

Lo stesso prevede l'introduzione di un sistema distributivo dei sacchi destinati alla raccolta dei rifiuti residuali con l'assegnazione univoca a ciascuna utenza e la dotazione annuale proporzionata alle quantità massime di rifiuto previsti dal vigente Piano Regionale pari a 159/Kg/abitante/anno.

Altri aspetti specifici del regolamento attengono la disciplina dei dati delle utenze non domestiche per il calcolo della percentuale della raccolta differenziata, la responsabilizzazione dell'utente nell'uso corretto dei sacchi univocamente assegnati e la precisazione del costo dei sacchi a pagamento eccedenti il fabbisogno minimo assegnato.

Inoltre il regolamento prevede la figura dell'Ispettore Consortile della Vigilanza Ambientale con compiti di vigilanza ed accertamento in ordine al rispetto del regolamento stesso che si potrà affiancare alla figura dell'ICAT comunale.

Dato atto che l'approvazione del provvedimento rientra nella competenza deliberativa del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

Vista l'allegata bozza di Regolamento del Servizio Integrato per la gestione dei rifiuti urbani proposto dal CO.A.B.SE.R., destinata a sostituire in toto il vigente Regolamento recante lo stesso oggetto approvato con D.C.C. 16 del 26/04/2017 e ritenuta la stessa idonea a soddisfare le aspettative dell'Ente in conformità al puntuale quadro normativo in materia;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Piera Ternavasio e Andrea Maccagno e del Sindaco che di seguito si riportano:

Consigliere Piera Ternavasio:

Siamo contenti di questo inserimento. I problema dei condomini ....

Sindaco:

La raccolta dell'umido verrà fatta sicuramente in tutti i posti dove non è possibile fare il compostaggio ...

Consigliere Piera Ternavasio:

.. quindi non solo in centro ... i bidoncini verranno assegnati a tutte le famiglie ...

Sindaco:

A tutti quelli che usufruiranno del servizio di raccolta dell'umido, chi ha il compost no. Abbiamo provato a dividere il Comune in due aree e circa i 2/3 della popolazione avranno la raccolta dell'umido, perché per quanto riguarda il centro, in alcuni condomini sono anche localizzate alcune famiglie che magari vivono già nel centro storico ma fanno lo stesso il compostaggio perché possiedono un terreno fuori dove questo è possibile.

I risultati si vedranno già da subito, se sapremo coinvolgere bene la popolazione.

Per cui faremo, subito dopo le feste, una campagna energica di informazione, ci sarà la distribuzione dei sacchetti con il codice a barre che però essendo numerati ed essendo di dimensioni migliori, spingeranno la popolazione a far meglio la differenziata rispetto a come si fa oggi.

Poi successivamente passeremo alla divisione dell'umido.

Consigliere Andrea Maccagno

Una precisazione.

Rispetto alla bozza di regolamento che avete avuto, sono state fatte alcune piccole correzioni, ma possiamo dire che sono errori materiali che non presuppongono un emendamento, credo che la Maria abbia già spiegato che gli orari sono stati messi correttamente rispetto alle abitudini della popolazione e che sulla bozza era rimasto quello che aveva lasciato il COABSER, ma senza alcun senso. Quindi c'è una piccola modifica di cui siete già al corrente da prima.

Sindaco

Mi sembra che in particolare si trattasse del fatto che il COABSER suggeriva l'esposizione dei sacchetti entro le 6 del mattino, però ciò voleva anche dire che il giorno prima era sempre entro le 6 e quindi uno poteva metterlo alle 4 del pomeriggio. Ho suggerito di indicare dalle 20 così .....

Tra l'altro faremo un investimento importante nei primi mesi di questo passaggio, perché ci sarà uno sportello aperto al pubblico tutti i giorni con un operatore che sarà presente, specialmente i primi 2 /3 mesi, tutti i giorni almeno 2/3 ore e avrà la funzione sia di rispondere alle domande dei cittadini sia monitorare la situazione, pur prevedendo che ogni ufficio di tutta l'amministrazione abbia una persona informata su tutto il regolamento e del funzionamento di modo che chiunque arriva in municipio, in qualsiasi ufficio ponga la domanda, ci sia almeno una persona in grado di rispondere.

Ci sarà una persona con questa professionalità che andrà in giro a informare meglio i cittadini soprattutto all'inizio, quando ci saranno dei piccoli errori nella raccolta, e poi nei mesi successivi potrà elevare anche le sanzioni amministrative. Dopo la prima fase di formazione, di consiglio e di segnalazione di come far bene le cose ci sarà anche quella di sanzionare

Consigliere Andrea Maccagno

Come sarà possibile la riduzione di spesa rispetto al sistema attuale se non cambiano i sistemi di raccolta e la quantità .... sulla base della quantità del materiale ...

### Sindaco

Dovrebbe cambiare la quantità del materiale perché i costi della raccolta sono ascrivibili a due grandi capitoli: i costi di raccolta e quelli dello smaltimento.

I costi di raccolta tendenzialmente rimangono quelli, cambieranno i costi legati allo smaltimento perché ci saranno meno chili prodotti da smaltire in discarica.

Da tutte le parti è successo questo ... già da subito passando al prepagato.

I sacchetti sono un po' più piccoli, ci sono questi controlli, e tendenzialmente già in questa maniera supereremo già la soglia di percentuale della differenziata che, per tutti i comuni del nostro territorio, non è mai stata altissima perché c'è questo pre-selettore che in questo momento sta ancora suddividendo il nostro sacchetto, però la percentuale che il selettore fa nella Regione Piemonte non viene calcolata come aumento di percentuale di differenziata, invece in Regione Lombardia è calcolata.

Visto il D.Lgs. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Assunti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame;

All'unanimità dei voti favorevoli, legalmente espressi

### **DELIBERA**

1. Di approvare il "Regolamento del servizio integrato per la gestione dei rifiuti urbani (ai sensi dell'art. 198 comma 2 D.Lgs. 152/2006), nel testo allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che dalla data di entrata in vigore del regolamento qui approvato viene abrogato ad ogni effetto di legge il precedente regolamento del servizio integrato per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con D.C.C. n. 16/2017, nonché ogni altra disposizione in materia che possa confliggere con le norme in esso contenute.
3. Di dare atto, che il Regolamento qui approvato entrerà in vigore alla data del 01/01/2020

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
FACCENDA Enrico \*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
D.SSA SACCO BOTTO Anna \*

\* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**Comune di Canale**  
**Provincia di Cuneo**

**REGOLAMENTO**  
**DEL SERVIZIO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI**  
**RIFIUTI URBANI**

[Art. 198 comma 2 D.lgs. 152/2006]

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 27/11/2019

## Sommario

<b>Comune di Canale</b> .....	<b>1</b>
<b>Provincia di Cuneo</b> .....	<b>1</b>
<b>TITOLO 1 – Disposizioni generali</b> .....	<b>4</b>
<b>Articolo 1 – Oggetto del Regolamento</b> .....	<b>4</b>
<b>Articolo 2 – Definizioni e classificazioni</b> .....	<b>4</b>
<b>Articolo 3 - Esclusioni</b> .....	<b>4</b>
<b>TITOLO 2 - Modalità del servizio di raccolta dei rifiuti</b> .....	<b>4</b>
<b>Articolo 4 - Flussi di rifiuto oggetto di raccolta</b> .....	<b>5</b>
<b>Articolo 5 – Conferimento dei rifiuti non differenziati</b> .....	<b>5</b>
<b>Articolo 6 – conferimento degli imballaggi di carta e cartone</b> .....	<b>7</b>
<b>Articolo 7 – conferimento degli imballaggi in plastica</b> .....	<b>7</b>
<b>Articolo 8 – conferimento degli imballaggi in vetro</b> .....	<b>8</b>
<b>Articolo 9 – conferimento di prodotti tessili e abiti usati, calzature, borse</b> .....	<b>8</b>
<b>Articolo 10 – conferimento di medicinali scaduti</b> .....	<b>8</b>
<b>Articolo 11 – conferimento di batterie, pile ed accumulatori</b> .....	<b>9</b>
<b>Articolo 12 – conferimento di toner per stampanti</b> .....	<b>9</b>
<b>Articolo 13 – conferimento di olio vegetale (da cucina)</b> .....	<b>9</b>
<b>Articolo 14 – contenitori bonificati per prodotti fitosanitari e teli agricoli</b> .....	<b>9</b>
<b>Articolo 15 – sfalci erbosi, potature e fogliame</b> .....	<b>9</b>
<b>Articolo 16 – conferimento rifiuti ingombranti</b> .....	<b>9</b>
<b>Articolo 17 – conferimento rifiuti organici</b> .....	<b>10</b>
<b>Articolo 18 – rifiuti conferibili presso i centri di raccolta consortili</b> .....	<b>10</b>
<b>Articolo 19 – cestini portarifiuti</b> .....	<b>10</b>
<b>Articolo 20 – rifiuti provenienti dall’attività di spazzamento manuale e rifiuti rinvenuti sul suolo pubblico</b> .....	<b>10</b>
<b>Articolo 21 – conferimento di rifiuti cimiteriali</b> .....	<b>10</b>
<b>Articolo 22 – conferimento di rifiuti provenienti da beni durevoli</b> .....	<b>11</b>
<b>Articolo 23 – conferimento rifiuti prodotti su aree mercatali</b> .....	<b>11</b>
<b>Articolo 24 – conferimento rifiuti prodotti da spettacoli viaggianti</b> .....	<b>11</b>
<b>Articolo 25 – conferimento rifiuti prodotti in occasione di manifestazioni pubbliche</b> .....	<b>11</b>
<b>TITOLO 3 – Altre modalità di gestione rifiuti, obblighi e divieti</b> .....	<b>11</b>
<b>Articolo 26 – Trattamento domestico della frazione organica dei propri rifiuti</b> .....	<b>11</b>
<b>Articolo 27 – Albo dei compostatori</b> .....	<b>12</b>
<b>Art. 28 divieto di auto smaltimento tramite combustione</b> .....	<b>12</b>
<b>Art. 29 comunicazione dati relativi a rifiuti speciali</b> .....	<b>12</b>
<b>TITOLO 4 – Sanzioni Amministrative, ICVA</b> .....	<b>12</b>

<b>Articolo 30 - Sanzioni .....</b>	<b>12</b>
<b>Articolo 31 – incaricato consortile per la vigilanza e l’accertamento. ....</b>	<b>14</b>
<b>Articolo 32 – modalità operative dell’incaricato consortile per la vigilanza e l’accertamento.....</b>	<b>15</b>
<b>Articolo 33 – qualifica di pubblico ufficiale. ....</b>	<b>16</b>
<b><i>TITOLO 5 – Disposizioni finali.....</i></b>	<b><i>16</i></b>
<b>Articolo 34 – subentro della STR .....</b>	<b>16</b>
<b>Articolo 35- Abrogazioni .....</b>	<b>16</b>
<b>Articolo 36 - Rinvio .....</b>	<b>16</b>



## **TITOLO 1 – Disposizioni generali**

### Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è predisposto ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del D.lgs. n. 03.04.2006, n. 152, e in conformità alle altre norme vigenti in materia.
2. Sono oggetto del presente Regolamento:
  - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - d) la disciplina dei flussi di informazione relativi alla gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
  - e) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 03.04.2006, n. 152;
  - f) Le sanzioni in caso di inadempimento o di violazioni a norme regolamentari

### Articolo 2 – Definizioni e classificazioni

1. Il presente Regolamento è predisposto ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Pertanto si rimanda a tale normativa ed in particolare, agli articoli 183 e 184 per le principali definizioni e classificazioni.
2. Ai fini del presente Regolamento si dispongono le seguenti ulteriori definizioni:
  - A) Utenze domestiche: luoghi e locali utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
  - B) Utenze non domestiche: luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione o alla vendita di beni o servizi o luoghi e locali comunque diversi da quelli di cui alla precedente lettera A .
  - C) Centro di Raccolta: la struttura consortile al servizio della raccolta differenziata nel rispetto delle vigenti norme in materia (Decreto 8 aprile 2008 e s.m.i.), allestita e gestita nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute, dell'ambiente, nonché della sicurezza del lavoro;
  - D) CO.A.B.S.E.R: Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti
  - E) S.T.R. Società Trattamento Rifiuti
  - F) Scheda riepilogativa dei servizi: Documento descrittivo di tutti i servizi di raccolta e igiene ambientale attivi sul territorio, predisposto in collaborazione con il CO.A.B.S.E.R.

### Articolo 3 - Esclusioni

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i rifiuti di cui all'art. 185 d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

## **TITOLO 2 - Modalità del servizio di raccolta dei rifiuti.**

## Articolo 4 - Flussi di rifiuto oggetto di raccolta

1. L'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani è disciplinata nella scheda riepilogativa dei servizi attivi sul territorio e prevede la separazione dei seguenti flussi di rifiuto:

- A) rifiuti non differenziati
- B) carta ed imballaggi in carta e cartone
- C) imballaggi in plastica
- D) imballaggi in vetro
- E) prodotti tessili e abiti
- F) medicinali
- G) batterie e pile
- H) toner per stampanti
- I) rifiuti organici
- J) olio vegetale
- K) sfalci e potature
- L) contenitori bonificati per prodotti fitosanitari e teli agricoli
- M) rifiuti conferibili presso i centri di raccolta consortili di cui allo specifico Regolamento.

2. tutti i produttori di rifiuti sono tenuti a conferire separatamente, con le modalità indicate nel presente Regolamento o nelle disposizioni organizzative di servizio, i materiali per i quali i flussi di raccolta sono organizzati in modo differenziato.

## Articolo 5 – Conferimento dei rifiuti non differenziati

1. E' fatto obbligo a tutte le utenze iscritte a ruolo TARI di dotarsi degli appositi sacchi forniti dal Comune, secondo le modalità indicate per la distribuzione, in modo che i sacchi siano identificati con codice a barre (o sistema equivalente) e che all'atto della consegna siano univocamente associati all'utente.
2. I sacchi destinati alle utenze domestiche sono di colore disposto dal CO.A.B.SE.R., semitrasparenti e di volume utile pari a venti (<sup>1</sup>) litri cadauno; i sacchi destinati alle utenze non domestiche sono di colore disposto dal CO.A.B.SE.R, semitrasparenti e di volume utile pari a 60 litri (<sup>1</sup>) o 20 litri(<sup>1</sup>) cadauno. Entrambe le tipologie di sacchi riporteranno le diciture standard ed eventuali codifiche disposte dal CO.A.B.SE.R. relativamente ai rifiuti non differenziati. Il colore del sacco può variare di anno in anno, ovvero con diverse periodicità, a seconda di quanto disposto da CO.A.B.SE.R.
3. Ciascuna utenza domestica ha diritto ad una dotazione annuale rapportata al numero di componenti il nucleo familiare e calcolata in relazione agli obiettivi del Piano Regionale di produzione procapite di rifiuto indifferenziato, applicando il peso specifico di 0,25Kg/l.

Tenuto conto degli arrotondamenti la dotazione è così definita:

a) Un solo componente: dotazione/anno pari a 1.200 litri (pari, ad es. a 60 sacchi da 20 litri cad.);

b) Per ogni componente aggiuntivo:

$$\text{dotazione annua} = \frac{Q_{\text{obiettivo procapite}}}{0,25 \times 20 \text{ (}^2\text{)}}$$

Dove  $Q_{\text{obiettivo procapite}}$  = obiettivo del Piano Regionale di produzione dei rifiuti indifferenziati espresso in Kg/abitante/anno (es: 159 Kg/ab/anno al 2020)

---

**1 Il volume unitario dei sacchi potrà essere variato in tutto o in parte a discrezione dell'amministrazione comunale, fermo restando la dotazione volumetrica annua complessiva destinata a ciascun utente.**

**2 Il volume unitario dei sacchi potrà essere variato in tutto o in parte a discrezione dell'amministrazione comunale, fermo restando la dotazione volumetrica annua complessiva destinata a ciascun utente. In tal caso la formula di calcolo sarà conseguentemente adeguata.**

4. È consentita una dotazione suppletiva pari a 1.800 litri/anno (es: 90 sacchi/anno da 20 l. cad) per ogni componente il nucleo familiare inferiore ad anni tre. In casi particolari, adeguatamente motivati, è consentita con provvedimento del competente ufficio comunale, una dotazione suppletiva da quantificarsi in relazione alle reali esigenze dell'utenza. Le dotazioni suppletive disciplinate al presente comma non comportano il pagamento integrativo previsto al successivo comma 6.
5. Ciascuna utenza non domestica ha diritto ad una dotazione annuale rapportata alla presunta produzione di rifiuti di cui al prodotto tra la superficie tassata ed il coefficiente kd di categoria assunto per determinare la quota variabile della TARI. In particolare, stabilita la produzione annuale presunta di rifiuti (kd x mq), si determina il nr. di sacchi da assegnare applicando il peso specifico medio nella misura di 0,25 kg/l e con la riduzione della percentuale corrispondente agli obiettivi di Piano Regionale di raccolta differenziata (es: 65% al 2020) attraverso la formula seguente:

$$\text{nr. sacchi/anno (da 60 litri)} = (1-\%RD) \times \frac{\text{kd} \times \text{mq}}{0,25} : 60$$

Nel caso di assegnazione di sacchi da 20 litri per le utenze non domestiche:

$$\text{nr. sacchi/anno (da 20 litri)} = (1-\%RD) \times \frac{\text{kd} \times \text{mq}}{0,25} : 20$$

Dove %RD= *percentuale di Raccolta Differenziata obiettivo di Piano Regionale di gestione rifiuti urbani, per l'anno di competenza, espressa in decimali.*

6. Nel caso in cui la dotazione assegnata all'utenza sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi dal 3 al 5 non si rivelasse sufficiente, è consentita l'assegnazione di ulteriori sacchi – previa richiesta scritta – ad un prezzo unitario minimo, a carico del richiedente, rapportato al reale costo di smaltimento dei rifiuti ivi contenuti (€/kg) sulla base del succitato peso specifico medio di 0,25 kg/l. (es: costo smaltimento 0,16 €/Kg; costo singolo sacco da 30 litri = 0.25 x 30 x 0,16 = 1,20€/sacco)
7. Le utenze sono tenute al conferimento esclusivamente nei sacchi dedicati forniti dal Comune ed è vietata l'esposizione di rifiuti inseriti all'interno di sacchi differenti. Al solo fine di evitare situazioni indecorose, per le sole utenze a cui singolarmente viene assegnato un numero di sacchi complessivamente superiore a 250 pezzi/anno e per le utenze plurime e condominiali comprendenti almeno 4 unità abitative, è possibile concordare con gli uffici comunali l'utilizzo di cassonetti dedicati. Tali cassonetti potranno avere un volume utile non superiore alle soglie definite con la seguente formula che tiene conto del numero di passaggi annui di raccolta e del numero di utenze afferenti, ovvero del volume annuo per le utenze non domestiche:

volume massimo cassonetto, per le utenze plurime condominiali (arrotondato al valore superiore tra 120, 240, 360 o 660 litri)= volume unitario standard X n° utenze afferenti / passaggi settimanali di raccolta

(es: condominio di 6 utenti, volume unitario standard 30 litri, 1 passaggio/settimana:

volume cassonetto = 30X6 / 1 = 180 litri, arrotondato al valore superiore di 240 litri);

volume massimo cassonetto/i, per le utenze non domestiche (arrotondato al volume totale complessivo quale somma di valori unitari tra 120, 240, 360 o 660 litri)= volume annuo di sacchi consegnati / passaggi annui di raccolta

(es: utenza che riceve 260 sacchi annualmente da 60 litri, 52 passaggi annui:

volume cassonetto = 260X60 / 52 = 300 litri, corrispondente a n° 1 cassonetto da 360 litri o, in alternativa 1 cassonetto da 120 litri e un cassonetto da 240 litri)

Fermo restando il volume di cassonetto/i massimo come da conteggio sopra riportato, il competente ufficio comunale può disporre una ripartizione di detto volume in più cassonetti del volume unitario inferiore, al fine di avvicinarsi il più possibile al fabbisogno derivante dal conteggio.

Nel caso di utilizzo di cassonetti assegnati alle utenze plurime condominiali, l'intero contenuto è

considerato non conforme al presente regolamento qualora siano rinvenuti oltre 2 sacchi non conformi o materiali sfusi di qualsiasi natura.

Nel caso di utilizzo di cassonetti assegnati alle non utenze domestiche, l'intero contenuto è considerato non conforme qualora sia rinvenuto qualsiasi sacco o materiale, anche sfuso, non conforme al presente regolamento.

Nei casi di cui ai precedenti 2 commi il servizio suppletivo di raccolta verrà eseguito a fronte del pagamento anticipato commisurato sul costo di raccolta e trasporto da eseguire, definito dal competente ufficio comunale, oltre all'applicazione delle previste sanzioni per le violazioni al presente regolamento.

Qualsiasi materiale o sacco posto al di fuori del cassonetto in dotazione alle utenze ai sensi del presente comma 7 è considerato non conforme al presente regolamento.

8. I sacchi ed i cassonetti laddove consentiti, debbono essere esposti, previa adeguata chiusura, entro le ore sei del giorno previsto per la raccolta all'esterno dell'abitazione ovvero, qualora l'area di pertinenza privata esterna all'abitazione non sia direttamente accessibile dal mezzo di raccolta, a bordo strada. È consentita l'esposizione a partire dalle ore 20 del giorno antecedente quello di raccolta. Nel caso di esposizione del cassonetto a bordo strada, lo stesso non potrà restare su suolo pubblico oltre il tempo necessario alle operazioni di scarico, costituendo onere dell'utente servito l'immediato ritiro a seguito dello svuotamento e comunque entro le ore 20 del giorno di raccolta.
9. È fatto divieto di conferire nel sacco dedicato qualsivoglia rifiuto per cui è attiva una specifica raccolta differenziata, le sostanze allo stato liquido, i materiali in fase di combustione, nonché qualunque materiale in condizioni tali da provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.
10. All'atto dell'assegnazione univoca del sacco codificato all'utente, lo stesso è responsabile del corretto utilizzo del sacco in conformità al presente regolamento.

## Articolo 6 – conferimento degli imballaggi di carta e cartone

1. Le utenze domestiche sono tenute al conferimento nei cassonetti dedicati, di colore bianco, distribuiti dal Comune che debbono essere esposti entro le ore 6 del giorno previsto per la raccolta all'esterno dell'abitazione ovvero, qualora l'area di pertinenza privata esterna all'abitazione non sia direttamente accessibile dal mezzo di raccolta, a bordo strada. È consentita l'esposizione a partire dalle ore 20 del giorno antecedente quello di raccolta. Nel caso di esposizione del cassonetto a bordo strada, lo stesso non potrà restare su suolo pubblico oltre il tempo necessario alle operazioni di scarico, costituendo onere dell'utente servito l'immediato ritiro a seguito dello svuotamento e comunque entro le ore 22 del giorno di raccolta. È consentito il conferimento presso i centri di raccolta consortili.
2. Le utenze non domestiche possono altresì esporre il materiale tramite imballaggi accatastati entro le ore 6 del giorno previsto per la raccolta all'esterno del locale servito ovvero, qualora l'area di pertinenza privata esterna al locale servito non sia direttamente accessibile dal mezzo di raccolta, a bordo strada. È consentita l'esposizione a partire dalle ore 20 del giorno antecedente quello di raccolta.
3. È vietato il conferimento di rifiuti non costituiti da carta e cartone e l'esposizione in qualsivoglia modalità differente rispetto a quanto disposto nel presente articolo.

## Articolo 7 – conferimento degli imballaggi in plastica

1. È fatto obbligo a tutte le utenze produttrici di rifiuti costituiti da imballaggi in plastica di dotarsi degli appositi sacchi forniti dal comune, secondo le modalità indicate per la distribuzione. I sacchi sono identificati con codice a barre (o sistema equivalente) ed all'atto della consegna sono univocamente associati all'utente.

2. I sacchi destinati alle utenze servite sono di colore giallo, semitrasparenti e di volume utile pari a circa 110 litri cadauno;
3. Il rifiuto deve essere collocato direttamente nei sacchi, previa pulizia e completo svuotamento del contenuto residuo, riducendo il volume delle bottiglie tramite compressione e chiudendo adeguatamente il sacco prima dell'esposizione.
4. L'esposizione del sacco deve avvenire entro le **ore 6** del giorno previsto per la raccolta, all'esterno dell'abitazione ovvero, qualora l'area di pertinenza privata esterna all'abitazione non sia direttamente accessibile dal mezzo di raccolta, a bordo strada. È consentita l'esposizione a partire dalle ore 20 del giorno antecedente quello di raccolta. E' consentito il conferimento presso i centri di raccolta consortili.
5. È fatto divieto di conferire nel sacco dedicato qualsivoglia rifiuto non costituito da imballaggio in plastica, le sostanze allo stato liquido, i materiali in fase di combustione, nonché qualunque materiale in condizioni tali da provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta.
6. E' vietato il conferimento degli imballaggi in plastica in qualsivoglia modalità differente rispetto a quanto disposto nel presente articolo
7. All'atto dell'assegnazione univoca del sacco codificato all'utente, lo stesso è responsabile del corretto utilizzo del sacco in conformità al presente regolamento.

#### Articolo 8 – conferimento degli imballaggi in vetro

1. Le utenze domestiche e non domestiche sono tenute al conferimento diretto nelle campane dedicate, di colore verde, dislocate sul territorio o presso un centro di raccolta. E' vietato il conferimento di qualsivoglia rifiuto non costituito da imballaggio in vetro (bottiglie, vasetti e barattoli), nonché l'abbandono fuori dalle campane di ogni tipo di rifiuto. Le damigiane posso essere conferite solamente presso le campane posizionate nei centri di raccolta consortili, così come le altre tipologie di vetro (tipo lastre), per cui sono collocati appositi cassoni scarrabili presso i centri di raccolta.
2. E' vietato il conferimento degli imballaggi in vetro in qualsivoglia modalità differente rispetto a quanto disposto nel presente articolo.

#### Articolo 9 – conferimento di prodotti tessili e abiti usati, calzature, borse.

1. Le utenze domestiche e non domestiche sono tenute al conferimento diretto nei cassonetti dedicati dislocati sul territorio o presso i centri di raccolta consortili. E' vietato il conferimento nel cassonetto di stracci e qualsivoglia rifiuto non costituito da abiti in buon stato di conservazione, nonché l'abbandono fuori dai cassonetti di ogni tipo di rifiuto.
2. E' vietato il conferimento di prodotti tessili o abiti usati in qualsivoglia modalità differente rispetto a quanto disposto nel presente articolo.

#### Articolo 10 – conferimento di medicinali scaduti

1. Le utenze domestiche sono tenute al conferimento diretto nei cassonetti dedicati dislocati sul territorio o presso i centri di raccolta consortili. E' vietato il conferimento di qualsivoglia rifiuto non costituito da medicinali, nonché l'abbandono fuori dai cassonetti di ogni tipo di rifiuto.
2. E' vietato il conferimento medicinali scaduti in qualsivoglia modalità differente rispetto a quanto disposto nel presente articolo.

## Articolo 11 – conferimento di batterie, pile ed accumulatori

1. Le utenze domestiche sono tenute al conferimento secondo una delle seguenti modalità:
  - a. Tramite l'esposizione del contenitore dedicato, di colore bianco/arancio messo a disposizione del Comune, nel giorno della raccolta, con esposizione entro le **ore 6.00**. È consentita l'esposizione a partire dalle ore 20 del giorno antecedente quello di raccolta. Lo stesso non potrà restare su suolo pubblico oltre il tempo necessario alle operazioni di scarico, costituendo onere dell'utente servito l'immediato ritiro a seguito dello svuotamento e comunque entro le **ore 22** del giorno di raccolta.
  - b. Conferimento diretto nei cassonetti dedicati, dislocati sul territorio.
  - c. Presso un centro di raccolta consortile.
2. E' vietato il conferimento di pile, batterie ed accumulatori in qualsivoglia modalità differente rispetto a quanto disposto nel presente articolo.

## Articolo 12 – conferimento di toner per stampanti

1. Le utenze non domestiche che scelgono di aderire al servizio sono tenute ad attenersi alle disposizioni comunali relative alla raccolta domiciliare.
2. Le utenze domestiche sono tenute al conferimento presso i centri di raccolta consortili.
3. E' vietato il conferimento di toner e cartucce per stampanti in qualsivoglia modalità differente rispetto a quanto disposto nel presente articolo.

## Articolo 13 – conferimento di olio vegetale (da cucina)

1. Le utenze sono tenute al conferimento diretto nei contenitori dedicati dislocati sul territorio o presso i centri di raccolta consortili. E' vietato il conferimento di liquidi differenti dall'olio vegetale, nonché l'imbrattamento dei contenitori e l'abbandono fuori dai medesimi di ogni tipo di rifiuto.
2. E' vietato il conferimento di oli vegetali in qualsivoglia modalità differente rispetto a quanto disposto nel presente articolo.

## Articolo 14 – contenitori bonificati per prodotti fitosanitari e teli agricoli

1. Le utenze non domestiche che scelgono di aderire al servizio sono tenute ad iscriversi ed a prenotare la raccolta domiciliare attenendosi alle disposizioni comunali ed alle limitazioni previste per tale servizio. E' consentito il conferimento presso i centri di raccolta consortili.

## Articolo 15 – sfalci erbosi, potature e fogliame

1. Le utenze sono tenute al conferimento diretto presso i centri di raccolta consortili. Il materiale va conferito sfuso ed è vietato il conferimento di qualsivoglia rifiuto non costituito da sfalci erbosi, potature e fogliame;
2. Fatto salvo quanto disposto al successivo **art. 21** è vietato il conferimento di sfalci erbosi, potature e fogliame in qualsivoglia modalità differente rispetto a quanto disposto nel presente articolo.

## Articolo 16 – conferimento rifiuti ingombranti

1. Le utenze domestiche sono tenute al conferimento presso il centro di raccolta, rispettando i limiti di cui al citato Regolamento di gestione dei centri di raccolta.

## Articolo 17 – conferimento rifiuti organici

1. Le utenze, fatta eccezione di quelle di cui al successivo art. 26, comma 1, sono tenute al conferimento nei cassonetti dedicati, di colore marrone, distribuiti dal Comune che debbono essere esposti entro le ore 12 del giorno previsto per la raccolta all'esterno dell'unità abitativa o del locale ovvero, qualora l'area di pertinenza privata esterna non sia direttamente accessibile dal mezzo di raccolta, a bordo strada. Nel caso di esposizione del cassonetto a bordo strada, lo stesso non potrà restare su suolo pubblico oltre il tempo necessario alle operazioni di scarico, costituendo onere dell'utente servito l'immediato ritiro a seguito dello svuotamento. Non è consentito il conferimento presso i centri di raccolta consortili.
2. Il conferimento ad opera delle utenze domestiche servite avviene mediante appositi sacchi forniti dal comune secondo le modalità indicate per la distribuzione.
3. E' vietato il conferimento di rifiuti non costituiti da materiale organico e l'esposizione in qualsivoglia modalità differente rispetto a quanto disposto nel presente articolo.
4. Le utenze servite sono tenute al lavaggio e alla pulizia del cassonetto e contenitori loro assegnati per la raccolta del rifiuto organico.

## Articolo 18 – rifiuti conferibili presso i centri di raccolta consortili

1. Fermo restando quanto disposto dal presente Regolamento, le modalità e i limiti di conferimento presso i centri di raccolta consortili sono disciplinate dal Regolamento di gestione dei centri di raccolta a cui si fa espresso rinvio.

## Articolo 19 – cestini portarifiuti

1. allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici, di percorsi naturalistici o di aree ricreative in genere, il Comune provvede ad installare e gestire appositi cestini e similari.
2. Non è consentito il conferimento nei cestini portarifiuti dei sacchi o contenitori adibiti alle raccolte differenziate ed indifferenziate oggetto del presente Regolamento, né utilizzare i cestini per conferimenti differenti rispetto a quanto previsto al precedente comma.

## Articolo 20 – rifiuti provenienti dall'attività di spazzamento manuale e rifiuti rinvenuti sul suolo pubblico

1. I rifiuti provenienti dallo spazzamento svolto da personale e mezzi del Comune, nonché i rifiuti rinvenuti sul suolo pubblico, sono conferiti nei cassonetti dedicati di proprietà comunale, posizionati in area interdetta al pubblico accesso, per essere poi avviati alle operazioni di trattamento e smaltimento.
2. È onere del personale comunale separare le foglie secche dal materiale di risulta dello spazzamento destinato alle succitate operazioni di trattamento e smaltimento.

## Articolo 21 – conferimento di rifiuti cimiteriali

1. Il conferimento dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale è disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179", cui si fa rinvio.
2. Al fine di favorire le operazioni di recupero, all'interno della struttura cimiteriale sono collocati appositi cassonetti, non accessibili dall'esterno, per il conferimento separato di:

- a) rifiuti vegetali provenienti da attività cimiteriali (fiori e foglie secche);
  - b) Rifiuti indifferenziati provenienti da attività cimiteriali (stringhe, oggetti in plastica, residui di pulizia ecc.);
  - c) Carta e cartone.
3. I rifiuti di cui al precedente punto a) sono conferiti , a cura dagli addetti comunali, al centro di raccolta o al servizio di raccolta apposito degli sfalci e potature.
  4. E' vietato il conferimento di qualsivoglia rifiuto non proveniente da attività cimiteriale, nonché l'abbandono fuori dai cassonetti di ogni tipo di rifiuto.
  5. I contenitori destinati ai rifiuti indifferenziati e quelli destinati alla carta sono svuotati ad opera del gestore del servizio di raccolta.

#### Articolo 22 – conferimento di rifiuti provenienti da beni durevoli

1. I beni durevoli di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene di tipologia equivalente. Soltanto in subordine, essi vanno conferiti al servizio pubblico fornito tramite i centri di raccolta consortili.

#### Articolo 23 – conferimento rifiuti prodotti su aree mercatali

1. Gli esercizi commerciali che danno vita ai mercati settimanali all'aperto devono lasciare ordinata l'intera area occupata al termine dell'orario di vendita. È fatto obbligo agli esercenti di separare i rifiuti secondo tutti i flussi di raccolta attivi sul territorio comunale.

#### Articolo 24 – conferimento rifiuti prodotti da spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.
2. I rifiuti prodotti devono essere conferiti con le modalità indicate dagli incaricati comunali, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

#### Articolo 25 – conferimento rifiuti prodotti in occasione di manifestazioni pubbliche

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune, con congruo preavviso, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi con le modalità indicate dagli incaricati comunali e la gestione dei rifiuti deve favorire la massima differenziazione possibile attraverso la separazione minima di carta/cartone, vetro, imballaggi in plastica e rifiuti organici qualora la raccolta sia attiva o venga specificatamente attivata.

### **TITOLO 3 – Altre modalità di gestione rifiuti, obblighi e divieti.**

#### Articolo 26 – Trattamento domestico della frazione organica dei propri rifiuti

1. Le utenze che aderiscono all'Albo dei compostatori devono separare dagli altri rifiuti la frazione organica domestica (resti dei pasti e vegetali, gli scarti di potature, sfalci e altre attività di giardino) e compostarla a mezzo bio-compostatore o gestione di cumulo o silos di compostaggio o altra metodica idonea, purché il processo risulti controllato e non dia luogo ad emissione di odori molesti



o nocivi. Tali utenze sono escluse dalla dotazione dei contenitori e dal servizio di raccolta di cui al precedente art. 17, comma 1.

2. Alle utenze di cui al precedente comma il Comune può assegnare una dotazione di sacchi destinati al conferimento dei rifiuti indifferenziati, di colorazione, volumetria o numero differente rispetto a quanto disposto al precedente art. 5.
3. Tutte le utenze domestiche che non risultano iscritte all'albo dei compostatori di cui all'art. successivo, ad eccezione di quelle non residenti, sono tenute alla raccolta differenziata del rifiuto organico, secondo le modalità di cui al precedente articolo 17.

## Articolo 27 – Albo dei compostatori

1. È istituito presso gli uffici comunali l'albo dei compostatori presso cui sono iscritte tutte le utenze che si impegnano ad effettuare il trattamento domestico della frazione organica dei propri rifiuti secondo quanto disposto dall'articolo precedente.
2. A tutti gli iscritti all'albo dei compostatori sono riservati i benefici previsti per tale attività a condizione che gli stessi si impegnino formalmente ad effettuare il compostaggio domestico e ad accettare i controlli che il comune o il COABSER vorranno predisporre.
3. In sede di distribuzione annuale dei sacchi necessari alle raccolte, tutte le utenze debbono ricevere adeguata informazione sulla possibilità di effettuare il compostaggio domestico e su benefici correlati a tale attività.

## Art. 28 divieto di auto smaltimento tramite combustione

1. È fatto divieto di procedere all'autosmaltimento non autorizzato di qualsivoglia tipologia di rifiuto tramite la combustione.

## Art. 29 comunicazione dati relativi a rifiuti speciali

1. Le utenze non domestiche iscritte all'anagrafe tributaria debbono comunicare all'ufficio tributi del comune, entro il 28 Febbraio di ogni anno, i dati relativi ai rifiuti speciali differenziati ed avviati al recupero tramite accordi privati.
2. Attraverso una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante del produttore dei rifiuti, dovranno essere comunicati in particolare tutti i quantitativi avviati a recupero nell'anno precedente, individuati con codici CER 15.01.01 15.01.02 15.01.03 15.01.04 15.01.06, 15.01.07 20.01.01 20.01.02 20.01.38 20.01.39 20.01.40 e 20.02.01 e l'impianto di destinazione dei rifiuti, indicando la relativa operazione di recupero. In caso di aggiornamento da parte della Regione Piemonte dell'elenco CER assimilati ammissibili per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata, lo stesso è da intendersi aggiornamento automatico all'elenco sopra riportato.

## **TITOLO 4 – Sanzioni Amministrative, ICVA.**

### Articolo 30 - Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, alle violazioni delle disposizioni del

presente Regolamento conseguono le sanzioni amministrative seguenti:

RIFERIMENTO	VIOLAZIONE	SANZIONE IN EURO	
		MINIMA	MASSIMA
Art.5, c. 6; c. 7; c. 8	conferimento di rifiuti non differenziati in sacchi diversi da quelli dedicati; mancato rispetto degli orari o delle modalità prescritte; conferimento di rifiuti non conformi;	25,00	500,00
Art. 6, c 1; c. 2; c.3	mancato rispetto degli orari o delle modalità prescritte per il conferimento degli imballaggi di carta e cartone	25,00	500,00
Art. 7, c. 4; c 5; C 6	mancato rispetto degli orari o delle modalità prescritte per il conferimento degli imballaggi in plastica	25,00	500,00
Art. 8, c 1; c 2	mancato rispetto delle modalità prescritte per il conferimento degli imballaggi in vetro	25,00	500,00
Art. 9, c 1; c 2	mancato rispetto delle modalità prescritte per il conferimento dei prodotti tessili e abiti usati	25,00	500,00
Art. 11, c 1; c 2	mancato rispetto degli orari e delle modalità prescritte per il conferimento di batterie, pile ed accumulatori	25,00	500,00
Art. 12, c. 1; c. 3;	mancato rispetto delle disposizioni comunali prescritte per il conferimento di toner per stampanti	25,00	500,00
Art. 13, c. 1; c. 3;	mancato rispetto delle modalità prescritte per il conferimento di olio vegetale	25,00	500,00
Art. 14, c. 1.	mancato rispetto delle disposizioni comunali prescritte per il conferimento dei contenitori bonificati per prodotti fitosanitari e dei teli agricoli	25,00	500,00
Art. 15, c. 1; c. 2	mancato rispetto delle disposizioni comunali prescritte per il conferimento di sfalci erbosi, potature e fogliame	25,00	500,00
Art. 16, c. 1;	mancato rispetto delle modalità prescritte per il conferimento dei rifiuti ingombranti	25,00	500,00

Art. 17 c. 1; c. 2	mancato rispetto degli orari o delle modalità prescritte per il conferimento dei rifiuti organici	25,00	500,00
Art. 19 c. 2.	conferimento nei cestini portarifiuti dei sacchi o contenitori adibiti alle raccolte differenziate ed indifferenziate	100,00	500,00
Art. 21 c. 4	Conferimento, nei cassonetti dedicati, di rifiuti non provenienti da attività cimiteriale, nonché l'abbandono fuori dai cassonetti di ogni tipo di rifiuto.	100,00	500,00
Art. 23 c. 1	Mancato mantenimento dell'ordine nell'area occupata al termine dell'orario di vendita; mancata separare dei rifiuti secondo tutti i flussi di raccolta attivi sul territorio comunale.	100,00	500,00
Art. 24 c. 1; c. 2	Mancata pulizia dell'area occupata da spettacoli viaggianti e mancato conferimento dei rifiuti secondo le modalità previste dal Regolamento	100,00	500,00
Art. 25 c. 2	Mancata pulizia dell'area occupata al termine della manifestazione e mancata separazione dei rifiuti	100,00	500,00
Art. 26 c. 1	trattamento domestico della frazione organica dei propri rifiuti fuori controllo con emissione di odori molesti	25,00	500,00
Art. 28 c. 1	auto smaltimento dei rifiuti tramite combustione	100,00	500,00
Art. 29 c. 1	Mancata comunicazione dei dati relativi a rifiuti speciali avviati a recupero	100,00	500,00

2. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e nell'articolo 7-bis del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Qualora la violazione costituisca altresì fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti, ovvero ipotesi di reato, si procederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

### Articolo 31 – incaricato consortile per la vigilanza e l'accertamento.

1. A supporto dell'attività svolta in materia dalla Polizia Municipale, il Comune potrà avvalersi della figura dell'Incaricato Consortile alla Vigilanza e Accertamento (di seguito ICVA), istituita dal

CO.A.B.S.E.R, con compiti di prevenzione, controllo ed accertamento valido a tutti gli effetti *erga omnes* e fino a querela di falso, di eventuali infrazioni alle disposizioni di legge ed al presente Regolamento. È esclusa l'attività sanzionatoria propriamente detta che è di competenza del Corpo di Polizia Municipale.

2. Nelle funzioni di cui al presente Regolamento, l'ICVA opera alle dirette dipendenze del CO.A.B.S.E.R., in collaborazione con il Corpo della Polizia Municipale nell'ambito delle seguenti funzioni:
  - Informazione alle utenze su quanto disposto dal presente Regolamento;
  - Vigilanza e controllo sul regolare conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati con accertamento, tramite appositi verbali o relazioni al corpo di Polizia Municipale, di eventuali infrazioni alle prescrizioni di cui al presente Regolamento.
  - Vigilanza e controllo a tutela del patrimonio dei beni strumentali alla gestione dei servizi ambientali (cassonetti, campane, contenitori ecc...);
  - Segnalazione al Corpo di Polizia Municipale di violazioni rientranti nella competenza sanzionatoria dell'Amministrazione provinciale previste dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
  - Controllo e monitoraggio dei servizi di raccolta e igiene ambientale svolti dall'appaltatore
3. Non sono conferiti all'ICVA altre funzioni di Polizia Municipale, né di pubblica sicurezza.
4. L'esercizio delle funzioni dell'ICVA, svolte in collaborazione con la Polizia Municipale, dovrà essere disciplinato dagli ordini di servizio programmati e disposti dal consorzio CO.A.B.S.E.R.

## Articolo 32 – modalità operative dell'incarico consortile per la vigilanza e l'accertamento.

1. La collaborazione tra l'ICVA e la Polizia Municipale si sviluppa attraverso le seguenti attività:
  - a. Raccordo tra attività amministrativa di contestazione, sanzionamento e notificazione da parte del Corpo di Polizia municipale e l'attività di controllo e accertamento svolta dagli ICVA in modo tale da permettere di recepire gli atti oggetto dell'attività di controllo e accertamento e consentire l'irrogazione della sanzione amministrativa.
  - b. Condivisione di eventuali interventi congiunti con il corpo di Polizia Municipale
  - c. Partecipazione ad iniziative informative, formative e di aggiornamento rivolte alla cittadinanza
2. In particolare l'ICVA nell'espletamento delle proprie funzioni deve:
  - a. Controllare il conferimento e l'esposizione ad opera delle utenze, dei rifiuti urbani e assimilati, accertando eventuali infrazioni regolamentari o violazioni di ordinanze sindacali;
  - b. Controllare che il servizio fornito dall'appaltatore sia conforme alle norme contrattuali in essere e nel rispetto di quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto.
  - c. Compilare e consegnare i verbali di accertamento al fine di consentire al Corpo di Polizia Municipale l'irrogazione della sanzione amministrativa
  - d. Informare il Corpo di Polizia Municipale dell'avvenuto riscontro di violazioni rientranti nella sfera sanzionatoria di altre autorità previste dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
3. La gestione dell'intera fase amministrativa successiva all'accertamento in capo all'ICVA, ovvero quella del contenzioso e dell'eventuale recupero coattivo delle sanzioni amministrative non riscosse, in ordine all'illecito amministrativo, sono di esclusiva competenza del corpo di Polizia municipale
4. L'ICVA è incaricato del trattamento dei dati personali in ordine ai soggetti controllati, nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. Pertanto è fatto divieto di utilizzare i dati personali a cui si accede per lo svolgimento della propria attività per finalità od operazioni diverse da quelle autorizzate, così come diffondere i medesimi dati o consentirne l'accesso a soggetti non

autorizzati.

### Articolo 33 – qualifica di pubblico ufficiale.

1. Nell'ambito delle suddette competenze attribuite all'ICVA, questi esercita funzioni di polizia amministrativa e pertanto di "*pubblico ufficiale*" ai sensi dell'art.357 c.p. In relazione a tale veste giuridica ne consegue:
  - a. L'applicabilità delle norme del codice penale che puniscono i delitti o contravvenzioni commessi dal pubblico ufficiale, ovvero commessi da terze persone nei confronti di questi;
  - b. La qualificazione di "atto pubblico" ai sensi degli artt. 2699 e 2700 del codice civile al verbale di contestazione redatto dall'ICVA in riferimento alle violazioni di cui al presente Regolamento;
  - c. L'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia giudiziaria dei fatti costituenti reato accertati nell'adempimento dei compiti d'istituto e nell'esercizio delle proprie funzioni;
  - d. La possibilità di individuare il trasgressore o obbligato in solido ai fini dell'accertamento della violazione;
  - e. La possibilità, ai fini del controllo sull'osservanza delle disposizioni normative, di assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi, fotografici e ad ogni altra operazione tecnica consentita dalla vigente normativa.
  - f. Configurabilità a proprio carico, in caso di commissione di illecito penale, della responsabilità per reati contro la pubblica amministrazione.

## **TITOLO 5 – Disposizioni finali**

### Articolo 34 – subentro della STR

1. Qualora il CO.A.B.S.E.R. dovesse essere soppresso in virtù di specifiche disposizioni normative, le competenze dello stesso, nell'ambito del presente Regolamento, saranno trasferite direttamente alla S.T.R. Società Trattamento Rifiuti s.r.l.

### Articolo 35- Abrogazioni

1. Il presente Regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia confliggente con le norme in esso contenute.

### Articolo 36 - Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento si fa riferimento, in quanto applicabili, alle normative nazionali e regionali in materia.